



PROPOSTE DI MODIFICA - FOGLIO RIASSUNTIVO

Art. 2 Novies (Inutilizzabilità dei dati)

La norma andrebbe coordinata con le disposizioni processuali sulla prova (Cass. SU. 3034/2011)

Proposta:

Aggiungere: "In ogni caso, l'utilizzazione processuale dei dati, comunque raccolti, ai fini della prova è consentita ai sensi dell'art. 160"

Art. 2-decies (Limitazioni ai diritti dell'interessato)

Inadeguata tutela dei dati dei soggetti coinvolti ma non rilevanti ai fini dell'indagine.

Proposta

Aggiungere un comma "4. Nei casi regolati dai commi che precedono, i dati relativi agli interessati il cui mantenimento agli atti non abbia giustificazione oggettiva e comprovata devono essere immediatamente cancellati. Il Garante vigila sull'esecuzione tempestiva di tale adempimento a richiesta dell'interessato".

Art. 2-terdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati)

La norma scritta così fa riferimento solo ai dipendenti. Non sono previste regole espresse per attività svolte in regime di collaborazione autonoma ma sotto il coordinamento.

Proposta

Aggiungere al primo comma e al secondo alla fine le parole "e/o coordinamento".

Art. 52 - Dati identificativi degli interessati

La soppressione dell'inciso di cui all'art. 52, comma 2 ("per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,") genera problemi per l'utilizzazione del duplicato del provvedimento e/o della copia ai fini degli adempimenti derivati o successivi alla fine del giudizio del grado relativo (particolarmente tema avvertito nel pct).

La proposta è di ripristinare l'inciso limitativo, oppure precisare dopo "in qualsiasi forma" "diversi dalle utilizzazioni derivanti dall'esercizio del diritto alla tutela giudiziaria" o ancora esplicitare, come nel comma 3, "in caso di riproduzione ai fini della diffusione".

Il comma 4 non tiene conto delle tecnologie semantiche di anonimizzazione. Proposta sostituire col seguente:

In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, non inserite in sistemi digitali che garantiscano una adeguata anonimizzazione automatica, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato

Art. 110-bis - (Riutilizzo dei dati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici)

Manca il coordinamento con il considerando 156 del regolamento in relazione alle riutilizzazioni ai fini di ricerca scientifica e gli oneri che il testo impone vanificano la possibilità di riutilizzo

ART.9 (Modifiche alla Parte II, Titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

comma 1 lettera a)

Le norme sul lavoro restano dispersive e non coordinate.

La riserva di codici deontologici non costituisce esecuzione dell'art. 88 del Regolamento.

Si auspica una riserva di legislazione coerente sostitutiva idonea alla semplificazione, sistematizzazione e razionalizzazione della materia.

Art. 13.

I commi 2 e 3 dell'art. 140 novellato, stabilendo l'alternatività della tutela e l'improponibilità della domanda giudiziaria combinate con l'art. 142, co. 2, che non prevede l'assistenza tecnica, unitamente alla natura espressamente non più amministrativa in relazione alla soppressione di cui all'art. 141 nuovo testo ed alla sede non giurisdizionale, realizzano una violazione del diritto di difesa e di assistenza tecnica ai sensi della CEDU e dell'art. 24 Cost. e delle norme sulla giurisdizione art. 111 cost..

Per evitare profili di incostituzionalità si suggerisce la seguente proposta di modifica:

All'art. 13 lett. e) Il comma 1 dell'art. 142 andrebbe modificato dal seguente:

"1. Il reclamo è proposto secondo le disposizioni processuali dell'art.10 del Decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 come modificato dall'art. 17 del presente decreto."

All'art. 13 lettera e) all'art. 142 comma 2, le parole da "Il reclamo è presentato dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e della libertà degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "Il reclamo è presentato dall'interessato o, su mandato di questi, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e della libertà degli interessati, assistito da un avvocato iscritto all'albo professionale".

Abrogare i commi da 3 a 5

All'art. 13 lett. f)

Il co. 4 dell'art. 143 è sostituito dal seguente: "4. Avverso la decisione è ammesso gravame ai sensi dell'articolo 152.";

Art. 14 Lett. f)

- il comma 1 appare incostituzionale quanto alla limitazione dell'ambito della scelta per violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione;

- non c'è nulla sulla competenza specifica, in apparente violazione dell'art. 97 della Cost.

Art. 14, lett.h) - Art. 158 (Accertamenti)

La norma appare in violazione degli artt. 14,15, 24 e 25 della Costituzione.

Non sono previsti limiti al mandato che precisino l'ambito autorizzato delle ispezioni verifiche accertamenti e controlli. Occorre la previsione della supervisione dell'autorità giudiziaria.

Art. 15, lett. e)

Art. 171 - Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori

In relazione alle modifiche realizzate con l'art.23 del Dlgs. 151/15 il riferimento al "co.2" va soppresso perché non hanno più significato: il comma considerato è concessorio e non limitativo.

Proposta:

il comma 1 dell'art. 171 è sostituito dal seguente:

"1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del trattamento dei dati, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, co.1, e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'art. 38 della medesima legge"

Art..17 - Modifiche all'art. 10 dlgs. 150/2011.

La previsione del co. 9 dell'art. 10 modificato viola i principi costituzionali del contraddittorio. O il garante è interveniente ai sensi del codice di procedura o non ha voce in capitolo.

Proposta:

sostituire il co.9 col seguente:

"9. il Garante può intervenire nel giudizio secondo le regole di cui all'art. 105 c.p.c.".

Il co. 10 si pone in violazione con l'art. 24 Cost.

Proposta:

Sostituire il co. 10 con il seguente:

“10. La sentenza che definisce il giudizio è appellabile ai sensi dell’art. 434 c.p.c. e seguenti.

11. la sentenza che definisce il giudizio di primo grado è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 429 c.p.c. e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno.”

Si segnala che manca coordinamento quanto alla sospensione feriale dei termini. L’applicabilità del rito del lavoro porta alla conclusione sistematica che non è prevista.

Art. 22 (Altre disposizioni transitorie e finali) - co.4.

Si segnala che manca coordinamento con le prescrizioni precedenti che prevedevano obblighi di notificazione, non più previsti dal Regolamento.

All’art. 27 (Abrogazioni) comma 1 lettera a) nr. 2 per evitare l’indeterminatezza e la genericità del riferimento del regolamento a misure adeguate, si propone avvalendosi di una facoltà che è data agli Stati membri:

dopo le parole Titolo V sono aggiunte le seguenti: “fatta eccezione per l’art. 31 del Capo I e per gli articoli 33,34, 35 3 36 previsti dal Capo II - Misure minime di sicurezza”. Conseguentemente alla lettera d) dell’art. 27 le parole “gli allegati B e C” sono sostituite dalla parole “l’allegato C”

All’art. 27 (Abrogazioni) vengono, per la stessa finalità, aggiunti i seguenti commi:

II. In tutti i casi in cui nel Regolamento 20167679 del Parlamento Europeo e del Consiglio si fa riferimento a misure adeguate si considerano tali le misure minime previste nel decreto legislativo n. 196 del 2003 agli articoli 33,34, 35 3 36 previste dal Capo II - Misure minime di sicurezza ed al Disciplinary tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui allegato lettera B nella formulazione vigente.

III. In ogni caso il trattamento del dato da parte del professionista è consentito sino al termine di scadenza della prescrizione inerente la prestazione o il servizio svolto.